



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

La difesa nelle indagini preliminari





1

INFORMAZIONE
ALL'INDAGATO

2

ASSISTENZA
ALL'INDAGATO
NEGLI ATTI
INVESTIGATIVI

3

INVESTIGAZIONI
DIFENSIVE



1

Informazione alla persona sottoposta alle indagini

Art. 335 c.
3

- Comunicazione a richiesta dell'interessato

Art. 369

- Informazione di garanzia

Art. 415-
bis

- Avviso di conclusione delle indagini

Art. 369-
bis

- Informazione sul diritto di difesa

Direttiva
2012/13/UE
Sul diritto
alla informazione
dell'imputato
nei procedimenti
penali



2

Assistenza alla persona sottoposta alle indagini negli atti investigativi

Atti garantiti: atti ai quali il difensore ha diritto di assistere



Atti non garantiti: atti ai quali il difensore non ha diritto di assistere

Atti garantiti con preavviso del difensore: sommarie informazioni p.g. (art. 350, c. 1); interrogatorio, ispezione, **individuazione di persone** e confronto (art. 364, c. 3); accertamento tecnico non ripetibile (art. 360, c. 3)

Atti garantiti senza preavviso del difensore: perquisizioni, sopralluogo della p.g. (art. 356; art. 114 disp. att.); perquisizione e sequestro del PM (art. 365)

Atti garantiti per i quali l'assistenza del difensore è obbligatoria: è necessaria una previsione espressa: es. sommarie informazioni p.g. (art. 350, c. 1) + interrogatorio delegato della p.g. (art. 370, c. 1)

Categoria residuale:
- Assunzione di informazioni (art. 362)
- Interrogatorio dell'imputato in procedimento connesso o collegato (art. 363)
- Accertamento tecnico ripetibile (art. 359)

Discovery della documentazione degli **atti garantiti** (art. 366, c. 1)





Lunedì 8 maggio – Esercitazioni dott. Luca Gaglio

9-11 AULA M

11-13 AULA VENEZIAN

13-14 AULA AMBROSINO

Martedì 9 maggio – Lezione Col. Daniel Melis

11.30-13 AULA AMBROSINO



3

3. Investigazioni difensive

INTRODUZIONE

1. art. 24 c. 2 Cost.

- Diritto alla prova → diritto di ricerca della prova (art. 38 disp. att.: 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'art. 190 del Codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni)

2. art. 111 Cost.:


- Parità delle parti (comma 2)
- Diritto di disporre del tempo e delle condizioni **necessari per preparare la sua difesa** (comma 3)

3. l. 7 dicembre 2000, n. 397 → titolo VI-bis, libro V





**Diritto alla prova
è in capo alle parti
e non al giudice**



**Tutte le parti devono essere dotate dei
poteri necessari per cercare le prove**

**Principio
di parità
delle parti**

Per il p.m., indagini
preliminari

Per parti private (e p.o.),
investigazioni difensive



Differenza fra posizione del p.m. e del difensore che svolgono indagini

P.M.



- deve cercare **anche** prove *vs* ipotesi accusatoria
- al termine delle indagini, deve depositare **tutti** gli atti compiuti
- dispone di **poteri coercitivi propri**

Difensore



- cerca **solo** le prove in favore del proprio assistito
- al termine delle investigazioni, può **scegliere** cosa depositare
- non dispone di poteri coercitivi e deve chiedere **collaborazione autorità giudiziaria**





SOGGETTI



DIFENSORE (art. 327-*bis* c. 1)



INVESTIGATORE PRIVATO
AUTORIZZATO (art. 327-*bis* c. 3)




CONSULENTE TECNICO





AMBITI



Attività integrativa (art. 430)





ATTIVITA' TIPICA

Assunzione di informazioni

Colloquio non documentato (art. 391-bis, c. 1)

Assunzione di informazioni documentata (art. 391-bis, c. 2)

Dichiarazione scritta (391-bis, c. 2)



1

Prima modalità

Art. 391-*bis* comma 1

Per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato



(1) Intervista introduttiva e informale, che può compiere sia il difensore, sia uno dei suoi «ausiliari»



Finalità del colloquio non documentato

Si tratta di un'attività **prodromica**, finalizzata a capire se può essere utile per la difesa procedere attraverso una delle altre due modalità di assunzione di dichiarazioni maggiormente formalizzate





Seconda e terza modalità

Art. 391-*bis* comma 2

Il **difensore** o il **sostituto** possono inoltre chiedere alle persone informate sui fatti di rilasciare loro una dichiarazione scritta, oppure di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'art. 391 *ter*



2

La dichiarazione scritta

Art. 391 *ter* c. 1

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

- a) la **data**
- b) le proprie **generalità** e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione
- c) l'attestazione di avere rivolto gli **avvertimenti**
- d) i **fatti** sui quali verte la dichiarazione



(3)

L'assunzione documentata di informazioni

Si seguono comuni modalità di verbalizzazione *ex art. 134 e ss.*



Difensore può **scegliere** se presentare o meno il verbale all'autorità giudiziaria, ma, se decide di presentarlo, **non può manipolarlo a suo piacimento**



Gli avvertimenti (391 bis)

Regole comuni alle tre tipologie di assunzione di informazioni

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone informate sui fatti, che intendono sentire:

- a) della propria qualità e dello scopo del colloquio
- b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione
- c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato (se lo sono, il loro difensore deve partecipare all'atto → c. 5)



d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date (v. c. 4 per speculare divieto di porre tali domande)

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione (371 *ter* c.p.)





Art. 371 *ter* c.p. False dichiarazioni al difensore

Nelle ipotesi previste dall'articolo 391 *bis* c. 1 e 2 c.p.p., chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta **sospeso** fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.





Il divieto probatorio del c. 6

Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in **violazione** di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

Ipotesi di inutilizzabilità molto estesa



Cosa accade se la persona informata sui fatti si avvale della propria legittima **facoltà di non rispondere?**

Difensore può chiedere al p.m. di sentirla *ex art. 362* e «l'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande» (c. 10)

AUDIZIONE IN CONDOMINIO

- non vale per gli imputati «connessi» e «collegati»
- diventa a tutti gli effetti un **atto d'indagine del p.m.**

Difensore può chiedere che venga sentita in **incidente probatorio** davanti al g.i.p. nel contraddittorio fra le parti (c. 11)





Limite al potere del difensore di conferire con le persone informate sui fatti (segreto investigativo)

ART. 391-QUINQUIES



Se sussistono **specifiche esigenze** attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.



Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (391 *quater*)

«Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i **documenti in possesso della pubblica amministrazione** e di estrarne copia a sue spese»

In caso di rifiuto della p.a.



Difensore può chiedere al p.m. di procedere al sequestro

ARTT. 367-368 C.P.P.

In caso di rifiuto del p.m.



P.m. stesso deve inviare atti al g.i.p., che deciderà in via definitiva



Accesso ai luoghi



Luoghi privati o non aperti al pubblico (art. 391-*septies*)

Rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi (art. 391-*sexies*)



Nozione: **atti descrittivi** che non comportano una modificazione della cosa

Ripetibili (rinviable)

non ripetibili (intesi come non rinviabili)

Fascicolo del difensore e del PM (arg. *ex art.* 391-*decies*, c. 4)

art. 391-*decies*, c. 3 →
facoltà di assistenza del p.m.

Se il difensore l'ha presentata → fascicolo per il dibattimento

Se il p.m. l'ha esercitata → Fascicolo per il dibattimento (art. 391-*decies*, c. 2)





Consulenza tecnica (art. 327-*bis* c. 3

Esame della cosa
sequestrata +
partecipazione
all'ispezione + esame
dell'oggetto dell'ispezione

Art. 233
commi 1-
bis e 1-
ter

Accertamento tecnico

ripetibile

Fascicolo del
difensore e
del PM (art.
391-*decies*,
c. 4)

non ripetibile (in
senso proprio)

Art. 391-*decies*, c. 3: si
applica, in quanto
compatibile, l'art. 360

Fascicolo per il
dibattimento
(art. 431, lett. c)





IL VALORE PROBATORIO DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

a. Indagini preliminari e udienza preliminare (art. 391-*octies*)

Presentazione
direttamente **al giudice**
(g.i.p. o g.u.p.) che deve
adottare una decisione in
contraddittorio (**I comma**)
(es.: archiviazione; udienza
preliminare)

Presentazione
preventiva al g.i.p. in
vista della possibile
adozione di
provvedimenti
inaudita altera parte
(II comma) (es.:
misure cautelari)

Presentazione
preventiva al PM (IV
comma) per evitare a
monte le iniziative
(analogamente art.
415-*bis*, c. 3)

Fascicolo del difensore (III comma)

Fascicolo unico delle
indagini (art. 416, c. 2)





b. Dibattimento

Artt. 431 lett. c e 391-
decies c. 2, 3, 4

Irripetibilità
originaria



**Fascicolo per il
dibattimento
(art. 511)**

Art. 391-*octies* c. 3 u.p.
e art. 433



Fascicolo del PM

Art. 391-
decies c. 1

**Letture
contestazioni
(art. 500)**

**Letture
acquisizioni
(art. 512, 513)**

